

DIRITTO SOCIETARIO

S.R.L. semplificate: difficoltà di costituzione in attesa del D.M.

Giustizia

di Massimo Conigliaro

Basterebbe **l'emanazione** da parte del Ministero della Giustizia del **nuovo modello standard** e non ci sarebbero più troppe discussioni: come noto, in questi mesi è **difficile trovare un notaio** disposto a rogare l'atto pubblico per la **costituzione di una SRL Semplificata**.

La legge è chiara: dal **29 agosto 2012**, in seguito all'entrata in vigore del D.M. Giustizia 23.6.2012, n. 138 (in G.U. 14.8.2012, n.189) che ne ha pubblicato l'atto costitutivo *standard*, è possibile costituire una **S.R.L. semplificata** (S.R.L.S.).

Il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012) sancisce che “*l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico*”. Il problema è che, **successivamente a tale Decreto**, sono state **modificate** alcune “regole del gioco” senza tuttavia che sia stato adeguato il **modello standard**.

Una delle **caratteristiche** principali della S.R.L.S. è, infatti, di esser **priva di statuto**: inoltre, **l'atto costitutivo** – redatto da un notaio con atto pubblico - deve coincidere con **quello previsto dal D.M. Giustizia**.

L'articolo 2463-bis del C.c., nella versione novellata, prevede che la società a responsabilità limitata semplificata possa essere costituita con contratto o atto unilaterale **esclusivamente da persone fisiche**: la prima condizione esclude pertanto che tra i soci possano esservi altre società o enti.

Inoltre, l'atto costitutivo deve **indicare**:

- **cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza** di ciascun socio;
- **denominazione sociale**, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata ed il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- **l'ammontare del capitale sociale**, pari ad almeno **€ 1** ed inferiore all'importo di **€ 10.000**, sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione. Il

- conferimento deve essere effettuato in denaro e versato all'organo amministrativo;
- **l'attività** che costituisce l'oggetto sociale;
 - la **quota di partecipazione** di ciascun socio;
 - le **norme** relative al **funzionamento della società**, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
 - le **persone** cui è affidata **l'amministrazione** e l'eventuale **soggetto** incaricato di effettuare la **revisione legale** dei conti;
 - **luogo e data** di sottoscrizione;
 - gli **amministratori**.

Rispetto alla formulazione precedente, **sono stati eliminati**:

- il limite di **età di 35 anni** e
- la previsione che gli **amministratori** dovessero essere **anche soci**.

Il **modello standard**, come già rilevato, è stato pubblicato con il **D.M. 23.6.2012, n. 138** e tutti sono concordi nel ritenere che da quel momento è possibile costituire le S.R.L.S.: tuttavia, dato che successivamente **le norme** (che incidono anche sull'atto costitutivo) sono state riviste, ora si dibatte se sia possibile **modificare l'atto standard** con il mero **recepimento** di dette variazioni.

Secondo **parte della dottrina**, la disposizione **permette alle parti di integrare o derogare** alle clausole uniformemente previste dalla normativa; **altri** sostengono che la specifica funzione assolta dalla S.R.L. semplificata, ossia quella di favorire l'avvio di nuove iniziative abbattendo i costi di costituzione, dovrebbe portare ad **escludere qualsiasi variabilità del testo ministeriale**.

Ne deriva che:

- non solo **non potrebbe costituirsi una S.R.L. semplificata** con un **atto non conforme** al modello ma anche che,
- in caso di **introduzione di modifiche statutarie**, il **modello standard prevarrebbe** sulle stesse, con conseguente nullità di tutte le clausole difformi dal testo governativo.

Assonime, con la C.M. 30.10.2013, n. 29, si è schierata per la **derogabilità del modello standard**: la **costituzione per atto pubblico**, prevista dalle modifiche della disciplina normativa introdotte in sede di conversione del D.L. n. 1/2012, **ha fatto venir meno** le esigenze di garanzia che giustificavano **"l'immodificabilità dell'atto standard"**, ammettendo per contro **variazioni del modello tipizzato**, introducendo ulteriori previsioni. Una diversa soluzione **"...snaturerebbe completamente le caratteristiche e le funzioni proprie del tipo sociale a responsabilità limitata che si caratterizza per una sostanziale apertura alla pluralità di varianti organizzative"**.

La **diatriba sembrava risolta con il parere** reso dal Ministero della Giustizia (Nota 10.12.2012, n. 43644) che aveva chiarito le **ragioni** per le quali è possibile derogare all'atto costitutivo **standard**. Tuttavia, in sede di conversione del Decreto Lavoro, è stato introdotto uno specifico

comma nell'art. 2463-bis del C.c., il quale ha stabilito che le *"clausole del modello standard sono inderogabili"*: tale previsione normativa impone l'**immediata adozione del nuovo modello standard di atto costitutivo**, in linea con le modifiche normative di recente introdotte.

Intanto l'Italia appare a "macchia di leopardo", con alcune **zone nelle quali i notai** – che, lo ricordiamo, per tali atti non percepiscono onorari – **si alternano nella disponibilità a redigere tali atti**, una settimana ciascuno (un po' come le farmacie di turno!), il tutto **in attesa del nuovo modello standard** o – circostanza da valutare - di una **norma** che consenta la **costituzione** delle S.R.L. semplificate con una semplice **scrittura privata autenticata e registrata** ...con buona pace di tante polemiche!